



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
55° Distretto Scolastico  
Istituto Comprensivo Lanzara  
Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara – Castel San Giorgio (SA)  
CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111  
email [saic84600r@istruzione.it](mailto:saic84600r@istruzione.it) - [saic84600r@pec.istruzione.it](mailto:saic84600r@pec.istruzione.it)



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "LANZARA"-CASTEL SAN GIORGIO  
Prot. 0004420 del 26/08/2021  
(Uscita)

Ai docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
dell'Istituto Comprensivo Lanzara  
Albo - Atti  
Sito Web

**Ogg: Obbligo Green Pass per il personale scolastico – D.Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021.2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV- 2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”.**

### **Obbligo green pass per il personale scolastico**

Il D.Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”) introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (**Green pass**) che costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato **assenza ingiustificata** e a decorrere **dal quinto giorno di assenza** il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La violazione delle disposizioni è **sanzionata (da 400 a 1000 euro)** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (*sanzione pecuniaria*).

### **Cos’è il Green pass e come si ottiene**

Il “Green pass” consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l’autenticità e la validità. L’emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l’Italiano, sono Inglese, Tedesco e Francese.

I requisiti necessari per l’ottenimento sono i seguenti:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;

Ovvero:

✓ In caso di vaccino monodose, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la sua somministrazione.

✓ Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda.

- Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

**La durata varierà in base al requisito:**

- **270 giorni dall'avvenuta vaccinazione** (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi "temporanea" e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).
- In caso di **tampone negativo** la validità sarà di **48h dall'ora del test**.
- In caso di **guarigione dall'infezione** da meno di 6 mesi, il "Green pass" sarà valido 180 giorni.

### **Esenzione Green pass**

La disposizione non si applica ai soggetti **esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 in allegato. In essa è disciplinata la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

È previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività educative e scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è **rilasciata dalle competenti autorità sanitarie** (medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale) in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

### **Tampone e Green pass**

E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività del test, il relativo referto sarà valido, **solo per le successive 48 ore dall'effettuazione**, come *green pass provvisorio* per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

Il succitato decreto prevede che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni impartite. Pertanto questa Dirigenza, **a partire dal giorno 1° settembre 2021**, effettuerà la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

La verifica avverrà nei locali della **Scuola Secondaria di I grado di via Calvanese**, come segue:-

#### **Mercoledì 1° settembre 2021**

- **Ore 08,00 – personale ATA**
- **A seguire i nuovi docenti** che presteranno servizio per la prima volta presso l'Istituto Comprensivo Lanzara (trasferimenti, neo immissioni in ruolo, assegnazioni, utilizzazioni), secondo il calendario già comunicato a mezzo posta elettronica.

#### **Giovedì 2 settembre 2021**

- **Ore 09,30 – docenti scuola dell'infanzia**
- **Ore 10,15 – docenti scuola primaria**
- **Ore 11,00 – docenti scuola secondaria**

Con successiva circolare, in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, saranno fornite ulteriori indicazioni.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare del Ministero della salute inerente alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 del 04.08.2021
3. Nota tecnica MIUR del 13.08.2021

Maggiori approfondimenti al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Clotilde Franco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*

**SINTESI DELLE POSSIBILI POSIZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO  
RISPETTO ALL'OBBLIGO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

VACCINATO (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	CERTIFICAZIONE VERDE AUTOMATICA (durata 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale)	PUO' LAVORARE
GUARITO DA COVID-19	CERTIFICAZIONE VERDE AUTOMATICA (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	PUO' LAVORARE
ESENTATO DALLA VACCINAZIONE	CERTIFICATO DI ESENZIONE (fino al 30 settembre cartaceo, poi digitalizzato)	PUO' LAVORARE (non necessita di tampone periodico)
PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLE PRIME 3 CATEGORIE	CERTIFICAZIONE VERDE A SEGUITO EFFETTUAZIONE DI TAMPONE (durata 48h)	PUO' LAVORARE <b>ma deve continuare ad effettuare il tampone ogni 2 giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde</b>
	ASSENZA DI CERTIFICAZIONE VERDE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DI TAMPONE NEGATIVO NELLE ULTIME 48 H	<b>NON PUO' LAVORARE</b> ed è sottoposto ai <b>provvedimenti previsti dal Decreto Legge 111/2021</b> (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.